



# MEDIATIONSORDNUNG

## REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Deutsch-Italienische Handelskammer  
Camera di Commercio Italo-Germanica

# REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

## della

### Camera di Commercio Italo-Germanica

---

Estratto dallo statuto della Camera di Commercio Italo-Germanica del 21.06.2007:

*" Articolo 2*

*Scopo e finalità*

- 1. La Camera ha il compito di promuovere le relazioni commerciali ed economiche tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana e di salvaguardare e fare propri sia gli interessi dell'economia tedesca in Italia, sia quelli dell'economia italiana in Germania. (...)*
  
- 2. Per il raggiungimento dello scopo indicato al comma 1, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, la Camera potrà:*

*(...)*

*h) operare per la composizione di controversie tra soggetti partecipanti alle relazioni commerciali ed economiche bilaterali;"*

## Preambolo

1. Per il raggiungimento dello scopo previsto nel proprio Statuto, la Camera di Commercio Italo-Germanica (di seguito denominata "CCIG" per brevità) ha elaborato il presente Regolamento di Mediazione, istituendo strutture idonee per lo svolgimento di procedimenti di mediazione in conformità al presente Regolamento.
2. In base al presente Regolamento di Mediazione si persegue il superamento di controversie mediante un procedimento (di seguito "procedimento di mediazione") strutturato, con l'assistenza di un mediatore, su base volontaria, che si conclude con un accordo tra le parti.
3. La CCIG svolge, per il tramite della Segreteria del procedimento di mediazione (di seguito denominata "Segreteria" per brevità), i compiti ad essa conferiti dal presente Regolamento e si impegna a favorire il buon esito del procedimento di mediazione.
4. La CCIG può delegare l'esercizio dei compiti propri della Segreteria alla sua società di servizi, la DEinternational Italia Srl.
5. Tutti coloro che prendono parte al procedimento di mediazione si impegnano a contribuire al più celere svolgimento del procedimento di mediazione stesso ed al suo successo.

### **Art. 1 Disposizioni generali**

1. Il presente Regolamento si applica qualora le parti lo abbiano espressamente stabilito mediante la sottoscrizione di una Clausola di mediazione (*Allegato 1*).
2. Qualora le parti non abbiano sottoscritto una Clausola di mediazione si applica il presente Regolamento nel caso in cui una delle parti deposita presso la Segreteria la lettera di avvio di cui all'Art. 6 comma 1 e l'altra parte o le altre parti aderisce o aderiscono depositando una lettera di cui all'Art. 6 comma 2. In questo caso la Segreteria inoltra a ciascuna delle parti un esemplare del presente Regolamento di Mediazione.

## Art. 2 Riservatezza

1. Tutti coloro che prendono parte al procedimento di mediazione sono tenuti a rispettare la massima riservatezza circa l'avvio del procedimento di mediazione, il procedimento di mediazione stesso, il suo contenuto e la sua conclusione.
2. Le parti, il mediatore, gli esperti di cui all'art. 7 comma 4 del presente Regolamento ed i rappresentanti ed assistenti di cui all'art. 7 comma 3 sottoscrivono la dichiarazione di confidenzialità di cui all'allegato 2 del presente Regolamento. Le dichiarazioni di confidenzialità devono essere depositate in numero di copie sufficiente per le parti e per la Segreteria presso quest'ultima. La Segreteria inoltra ad ogni parte un esemplare di ciascuna dichiarazione di confidenzialità.
3. Il mediatore è tenuto a non deporre testimonianza in procedimenti giudiziari o arbitrali, su tutte le informazioni verbali o scritte, fatti, suggerimenti, proposte di conciliazione, comunicazioni di qualsiasi tipo e comportamenti delle parti, del mediatore stesso, del personale di Segreteria coinvolto con il procedimento di mediazione, nonché degli esperti consultati secondo quanto previsto nell'Art. 7 comma 4 del presente Regolamento.
4. Al mediatore è vietato rendere pubblici i documenti a lui consegnati, i suoi appunti, le registrazioni o ogni altra traccia del procedimento di mediazione, fatta salva una diversa autorizzazione di tutte le parti. Al mediatore è vietato rendere pubbliche le informazioni fornite nell'ambito di incontri con una delle parti, a meno che questa parte dichiara espressamente il suo consenso.
5. Il mediatore deve restituire alle parti dopo la conclusione del procedimento di mediazione i documenti consegnateli dalle stesse nonché eventuali copie. Deve eliminare le registrazioni nonché ogni altra traccia circa il contenuto del procedimento di mediazione.
6. La Segreteria deve custodire i documenti a lei consegnati durante il procedimento di mediazione in modo inaccessibile per terzi. Alla Segreteria non è consentito produrre e/o conservare copie delle comunicazioni di qualsiasi tipo e delle documentazioni scambiate tra le parti e/o di esibirle a terzi. Dopo la conclusione del procedimento di mediazione la Segreteria elimina ogni documento e altra traccia circa il contenuto del procedimento di mediazione. Resta fermo il diritto della Segreteria di conservare copie di documenti ad essa destinate come le lettere di avvio ai sensi dell'art 5 comma 4 nonché le dichiarazioni di confidenzialità di cui al comma 2 del presente articolo

### **Art. 3 Il mediatore**

1. Qualsiasi persona fisica ritenuta esperta ed adatta dalle parti per favorire un accordo conciliativo tra di loro, può essere nominata come mediatore.
2. La CCIG forma un elenco di Mediatori, che dispongono di una preparazione come mediatore, di specifiche conoscenze tecniche e linguistiche, e si distinguono per le loro esperienze comprovanti una specifica competenza nell'ambito dell'interscambio economico italo-tedesco. Tale elenco è pubblicato altresì sul sito web della CCIG. Le parti possono nominare persone che non siano presenti in questo elenco.
3. Chi in passato ha coperto il ruolo di arbitro, giudice oppure rappresentante di una delle parti in relazione al medesimo oggetto della controversia, deve astenersi dal ruolo di mediatore. Qualora la persona nominata mediatore abbia svolto un'attività di consulenza oppure di altro genere per una delle parti in passato lo deve comunicare prima dell'accettazione dell'incarico.
4. Il mediatore, quando lo ritenga proficuo per il buon esito del procedimento, può avvalersi di propri collaboratori di fiducia, sotto la propria diretta e completa responsabilità. Il mediatore ha diritto ad un onorario stabilito in base al tariffario dei diritti ed onorari allegato al presente regolamento, che le parti accettano al momento della sottoscrizione della lettera di avvio del procedimento di mediazione.

### **Art. 4 Obblighi del mediatore**

Il mediatore si adopera in scienza e coscienza di favorire nei tempi più rapidi una composizione della controversia definitiva, accettabile ed attuabile. Deve essere imparziale, indipendente, corretto e garante del contraddittorio. Deve tenere conto degli interessi delle parti, dei loro diritti ed obblighi, nonché eventualmente delle usanze formatesi tra di loro oppure degli usi del commercio.

## **Art. 5 Designazione del mediatore**

1. Ciascuna delle parti nella sua lettera di avvio propone una persona come mediatore. Qualora le proposte coincidono, la Segreteria avvisa la persona nominata inoltrando senza indugio le lettere di avvio delle parti. La persona nominata come mediatore, qualora accetti la nomina delle parti, sottoscrive un accordo di mediazione (*Allegato 3*) con le parti e dà impulso al procedimento di mediazione secondo le previsioni di questo regolamento. Il mediatore informa la Segreteria dell'accettazione della nomina e della firma del contratto di mediazione.
2. Qualora le parti non si esprimano sulla persona del mediatore oppure le loro proposte non coincidano, la Segreteria propone una persona o, su richiesta delle parti, più persone, entro l'elenco dei mediatori di cui all'art. 3 comma 2, individuata o individuate considerando le particolari competenze tecniche e le conoscenze linguistiche eventualmente richieste dalla natura della controversia.

## **Art. 6 Avvio del procedimento di mediazione**

1. Il procedimento di mediazione si avvia con la prima lettera depositata presso la Segreteria ed il pagamento della quota dei diritti di Segreteria a carico della parte ai sensi dell'art. 10 comma 3.
2. La Segreteria, dopo aver ricevuto la quota dei diritti di Segreteria a carico della parte ai sensi dell'art. 10 comma 3, inoltra senza indugio la prima lettera di avvio all'altra parte o alle altre parti, pregandola/-le di rispondere con una lettera di avvio entro 10 (dieci) giorni e di pagare la relativa quota dei diritti di Segreteria ai sensi dell'art. 10 comma 3. La Segreteria può dichiarare il termine del procedimento di mediazione qualora l'altra parte oppure le altre parti non risponde/-ono entro 15 (quindici) giorni e in ogni caso quando essa/esse si rifiuta/-no di rispondere.

In caso di controversia insorta tra più parti di cui soltanto alcune aderiscono, spetta a quest'ultime decidere di comune accordo se proseguire il procedimento di mediazione. Le parti comunicano la loro decisione alla Segreteria.

3. Le lettere di avvio contengono:

- un'esposizione riassuntiva della pratica, della controversia e delle richieste di ciascuna parte;
- l'indicazione dell'altra parte o delle altre parti;
- un'indicazione del valore economico, anche approssimativo, della controversia;
- eventualmente, l'indicazione di una persona come mediatore;
- eventualmente, la manifestazione di volontà di deferire la controversia in arbitrato qualora non fosse raggiunto un accordo di conciliazione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall'avvio del procedimento di mediazione.

Alle lettere di avvio possono essere allegati documenti relativi alla controversia.

4. Le lettere di avvio nonché la relativa documentazione devono essere depositate in numero di copie sufficiente per le altre parti, per il mediatore e per la Segreteria.
5. Il mediatore contatterà le parti senza indugio, e in ogni caso entro e non oltre una settimana dalla ricezione delle lettere di avvio.
6. Qualora le parti non abbiano stabilito la lingua da applicare al procedimento di mediazione, il mediatore sceglie la lingua.

#### **Art. 7 Prosecuzione del procedimento di mediazione**

1. In base alla sua valutazione esperta e con scrupoloso rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 il mediatore dà impulso al procedimento di mediazione.
2. Il mediatore può richiedere alle parti ulteriori informazioni in forma verbale e scritta. Inoltre può convocare incontri con tutte o con alcune parti.
3. Considerando gli interessi delle parti il mediatore stabilisce la data e il luogo degli incontri con le parti. In linea di massima gli incontri si svolgono presso la CCIG. Le parti partecipano personalmente agli incontri o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri negoziali. Le parti sono libere di farsi assistere, assumendo in proprio le spese ed onorari, da persone di fiducia, da avvocati o da Rappresentanti delle Associazioni di categoria, che sono tenute a rispettare le regole del procedimento di mediazione come le stesse parti.

4. Qualora il mediatore ritenga proficua la consultazione di esperti terzi, può sollecitare il consenso delle parti a convocarli agli incontri con tutte o con alcune di esse. Le parti si assumono le relative spese.
5. Il Mediatore può esprimere suggerimenti ma non può imporre degli accordi alle parti.

#### **Art. 8 Ultimazione del procedimento di mediazione**

1. Qualora sia raggiunto un accordo conciliativo integrale oppure parziale, esso è da fissare per iscritto. Il mediatore opera in ausilio alle parti nella redazione di un accordo chiaro e completo. Il mediatore sollecita l'inserimento di una clausola arbitrale nell'accordo. Con la sottoscrizione dell'accordo tra le parti, il procedimento di mediazione si conclude per la parte in esso compresa. Il mediatore comunica alla Segreteria in forma scritta e senza indugio la conclusione del procedimento di mediazione.
2. Qualora il mediatore ritenga irraggiungibile una soluzione conciliativa integrale oppure parziale della controversia tra le parti, dichiara ultimato per quella relativa parte il procedimento di mediazione. In questo caso il mediatore sollecita il deferimento della controversia a una definizione in arbitrato.
3. Il procedimento di mediazione non deve superare la durata massima di 45 (quarantacinque) giorni dall'avvio, salvo il consenso esplicito delle parti.
4. Attraverso una dichiarazione scritta al mediatore oppure alla Segreteria ciascuna delle parti può in ogni momento dichiarare il termine del procedimento di mediazione. Qualora la dichiarazione pervenga alla Segreteria, quest'ultima informa senza indugio le altre parti e il mediatore.
5. La Segreteria dichiara il termine del procedimento di mediazione, qualora le parti, nonostante un sollecito scritto, non paghino i diritti di Segreteria oppure l'anticipo sugli onorari del mediatore.

## **Art. 9 Effetti per altri procedimenti**

1. Per la durata del procedimento di mediazione le parti si obbligano a non esercitare le pretese che sono oggetto del procedimento di mediazione, rinunciando all'avvio di procedimenti giudiziari od arbitrari. Nel caso di procedimenti giudiziari od arbitrari in corso, le parti si obbligano, se i tempi del procedimento di mediazione non siano ininfluenti rispetto a quelli del procedimento giudiziale od arbitrale, a presentare una domanda di sospensione del procedimento per la durata del procedimento di mediazione.
2. Ogni termine pattiziamente stabilito dalle parti in relazione ai diritti ed obblighi che sono oggetto del procedimento di mediazione, è sospeso per l'intera durata del procedimento di mediazione.

## **Art. 10 Spese del procedimento di mediazione**

1. Ai fini del presente Regolamento per spese del procedimento di mediazione si intendono i diritti di segreteria, l'onorario del mediatore e le spese sostenute dalla Segreteria (spese postali, affitto locali, ecc.) e dal mediatore (spese postali, spese di viaggio, ecc.).
2. Le spese del procedimento di mediazione sono dovute anche nel caso di un esito negativo integrale oppure parziale del procedimento di mediazione.
3. Le spese del procedimento di mediazione sono a carico delle parti in misura uguale, qualora le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto. Le parti rispondono solidalmente per le richieste di rimborso da parte della Segreteria o del mediatore.
4. Le parti versano i diritti di Segreteria e un anticipo sull'onorario del mediatore all'avvio del procedimento di mediazione; le spese sostenute dalla Segreteria e dal mediatore invece su richiesta.
5. I diritti di Segreteria nonché l'ammontare dell'onorario orario del mediatore sono stabiliti in base al tariffario dei diritti ed onorari allegato al presente regolamento.

## **Art. 11 Versioni linguistiche del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento è redatto in due versioni, in lingua italiana ed in lingua tedesca, entrambi facenti fede.
2. In caso di eventuali divergenze tra le due versioni, la Segreteria e il Mediatore devono interpretare le rispettive norme conciliandone il contenuto e tenendo conto del presente Regolamento nel suo complesso.
3. Qualora non sia possibile un'interpretazione in base al comma precedente, fa fede la versione redatta nella lingua del procedimento di mediazione.

## **Art. 12 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore in data 15.10.2009.